



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO  
(Provincia di Pesaro e Urbino)

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 24/09/2020

# I N D I C E

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 3 – Destinatari
- Art. 4 – Ambiti territoriali del servizio
- Art. 5 – Accesso al servizio
- Art. 6 – Verifica requisiti di ammissione
- Art. 7 – Compartecipazione economica al servizio
- Art. 8 – Norme di comportamento
- Art. 9 – Modalità di gestione del servizio ed assicurazione
- Art. 10 – Sospensione del servizio
- Art. 11 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

\*\*\*\*\*

## Articolo 1

### *Finalità*

1. Il Comune di San Lorenzo in Campo, in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere delle persone residenti, istituisce e disciplina il servizio di trasporto sociale. Il servizio intende contribuire a soddisfare esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento ai residenti anziani, adulti e minori disabili o in situazione temporanea di disagio, o con gravi difficoltà di deambulazione (ma in grado di essere trasportati senza l'ausilio di personale medico e/infermieristico) al fine di facilitare, a scopo esemplificativo e non esaustivo:

- l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali e riabilitative pubbliche e private;
- la frequenza scolastica e formativa a minori e giovani disabili o in condizione di disagio psico-sociale obbligatoriamente segnalati dai servizi socio/sanitari distrettuali;
- il raggiungimento di strutture, centri diurni per anziani, centri socio riabilitativi diurni per disabili, laboratori protetti del Distretto sanitario;
- l'accesso ai servizi pubblici essenziali del capoluogo ed acquisto beni di prima necessità (compresi i farmaci), da parte di soggetti anziani e/o disabili, impossibilitati a spostarsi autonomamente in mancanza di una rete familiare, parentale o prossimale di sostegno, residenti nelle frazioni e case sparse del territorio.

2. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico ed è istituito per facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale di soggetti con fragilità sociale, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento.

3. Il servizio consiste nell'assicurare il trasporto dei soggetti appartenenti a fasce socialmente deboli (minori, anziani, adulti e persone con disabilità) che necessitano di accompagnamento o che risiedono in zone non coperte dal servizio pubblico.

4. Tale servizio favorisce il singolo o il nucleo familiare, impossibilitati a soddisfare tale bisogno autonomamente.

5. Il Comune garantisce il servizio di trasporto sociale nei limiti delle risorse economiche, umane e di mezzi disponibili all'effettuazione del trasporto medesimo.

6. In presenza di richiesta in numero superiore alla disponibilità del servizio si determinerà la precedenza tenendo conto in maniera integrata dei seguenti elementi:

- utenti già in carico al servizio di trasporto;

- grado di autosufficienza;
- urgenza ed improrogabilità delle motivazioni che determinano la domanda di trasporto;
- eventuale presenza/assenza di risorse familiari.

7. Indipendentemente dalla graduatoria di cui sopra, l'ufficio comunale competente ha facoltà di disporre l'ammissione al servizio in presenza di particolari situazioni, valutate secondo criteri di necessità, urgenza e stato di solitudine.

8. Il servizio di autotrasporto *non* potrà essere effettuato, di norma, per le persone con familiari residenti nel comune o in prossimità, in possesso di patente di guida e/o senza particolari impedimenti lavorativi.

## Articolo 2

### *Caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio*

1. Il servizio di trasporto sociale consente, a favore dei destinatari indicati all'art. 3 e tramite apposita domanda, l'attivazione di un mezzo di trasporto idoneo alle proprie difficoltà, necessario per poter accedere ai servizi (sia pubblici che privati) socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi, alle istituzioni scolastiche e formative.
2. Il servizio comprende il prelevamento dell'utente presso la propria abitazione, il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione stessa, l'accompagnamento al luogo di destinazione.
3. Viene esclusa la movimentazione della persona accompagnata per il superamento di scale o barriere architettoniche. Viene altresì escluso l'accompagnamento della persona accompagnata all'interno dei singoli uffici o ambulatori di destinazione. Gli utenti che necessitano di supporto per orientarsi all'interno dei singoli uffici o ambulatori, o per colloquiare con il personale sanitario delle strutture, dovranno avere un proprio accompagnatore al seguito, che potrà avvalersi del mezzo di trasporto del servizio.
4. L'uso del trasporto sociale ha, di norma, un carattere non continuativo, ovvero viene erogato con modalità cosiddetta *saltuaria*: è tale ad esempio nel caso sia occasionale presso strutture socio-sanitarie per visite mediche e per esami clinici.
5. Il trasporto sociale, in circostanze del tutto eccezionali, dietro relazione e parere dei Servizi Sociali comunali, può essere richiesto anche con modalità cosiddetta *continuativa*: è tale ad esempio se effettuato giornalmente o più volte nell'arco della settimana, a cadenza periodica programmabile e di lungo periodo (terapie), a favore delle persone indicate all'art. 3, presso i luoghi specificati al precedente articolo.

6. La conduzione degli automezzi per l'espletamento del servizio di trasporto è affidata a persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la guida di automezzi.

7. Nel trasporto sociale *non* rientrano:

- il trasporto di ammalati gravi e infermi costretti a letto, per i quali occorrono ausili per la mobilitazione e mezzi di trasporto specifici. In questi casi è necessario avvalersi dei servizi di autoambulanza;
- la prenotazione di prestazioni sanitarie ed il ritiro di referti;
- il trasporto di persone non richiedenti il servizio, se non quelle individuate dall'utente per prestargli la necessaria assistenza.

### **Articolo 3**

#### ***Destinatari***

1. Sono destinatari del servizio di trasporto sociale le persone con residenza anagrafica nel Comune di San Lorenzo in Campo di seguito indicate:

a) minori o adulti portatori di disabilità permanente o anche temporanea, che impedisce la mobilità autonoma (compreso l'utilizzo dei mezzi pubblici di linea) verso i servizi socio-assistenziali, sanitari, le istituzioni scolastiche, di formazione ed in particolare:

- persone disabili sole;
- persone disabili con un solo familiare referente;
- persone disabili con solo familiari anziani e/o non automuniti;
- persone disabili con familiari impossibilitati al trasporto, causa lavoro o invalidità, o perché devono sottoporsi a terapie prolungate;
- persone disabili impossibilitate a salire in auto.

b) cittadini residenti con età superiore a 75 anni in condizioni di non autosufficienza, che impediscono la mobilità autonoma (compreso l'utilizzo dei mezzi pubblici di linea) verso i servizi socio-assistenziali, sanitari, riabilitativi ed in particolare:

- persone anziane sole;
- coppia di persone anziane sole;
- persone anziane con un solo familiare seguito dai servizi socio sanitari del distretto;

- persone anziane con solo familiari anziani e/o non automuniti;
- persone anziane con familiari impossibilitati all'accompagnamento causa lavoro o invalidità o perché devono sottoporsi a terapie prolungate;
- persone anziane impossibilitate a salire in auto;
- persone anziane con reti familiari e/o informali carenti.

c) persone che devono sottoporsi a terapie salvavita e/o prolungate per gravi patologie quali, a titolo esemplificativo, trattamenti antitumorali, riabilitazioni motorie, etc.

d) minori e giovani disabili in condizione di disagio psico-sociale, seguiti e/o segnalati dai servizi socio - sanitari territoriali, per i quali viene predisposto uno specifico progetto individualizzato, per consentirne la frequenza scolastica e formativa. Per gli utenti di età inferiore a 10 (dieci) anni e per coloro che ne abbisognano a causa della loro condizione, il trasporto deve avvenire in presenza di un accompagnatore (familiare, parenti, volontari, etc.).

e) persone con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti nelle casistiche sopra specificate.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma precedente, per l'accesso al servizio di trasporto sociale sono richiesti:

- condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- impossibilità della rete familiare ovvero parentale di garantire servizi di accompagnamento;
- mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida.

3. Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con auto-ambulanza e/o presidi medici in senso lato.

## **Articolo 4**

### ***Ambiti territoriali del servizio***

1. Il trasporto sociale è un servizio utile a garantire la mobilità sul territorio del Distretto Sanitario, dell'Ambito Sociale Territoriale n.6 di Fano e dell'ASUR – Area Vasta 1.

2. In caso di assoluta e comprovata necessità per esigenze sanitarie, valutati da competenti servizi socio - sanitari, potranno essere autorizzati a trasporti anche in ambiti diversi da quelli sopra indicati, nei limiti delle risorse economiche, umane e dei mezzi a disposizione.

3. Eventuali spese di pedaggio autostradale e di parcheggio a pagamento saranno a carico degli utenti.

## **Articolo 5**

### ***Accesso al servizio***

1. Il cittadino per accedere al servizio dovrà presentare apposita domanda di cui al modello predisposto dall'ufficio, presso gli sportelli comunali preposti. L'ufficio competente, previo accertamento sulla verifica dei requisiti, autorizzerà l'utente ad avvalersi del servizio, dandone comunicazione allo stesso ed al soggetto organizzatore del trasporto.

2. Le persone richiedenti il servizio di trasporto sociale dovranno far pervenire le singole richieste all'ufficio competente con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla prima data di trasporto richiesta, al fine di consentire un'adeguata programmazione settimanale dei servizi.

3. Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva, qualora le condizioni e le caratteristiche del trasporto stesso lo consentano.

4. La programmazione, l'organizzazione del servizio, la concreta modalità del trasporto ed il mezzo più idoneo da utilizzare, vengono decisi dal gestore del servizio, con l'obiettivo di soddisfare il maggior numero di domande.

5. Il servizio viene erogato di norma dal lunedì al venerdì, sempre esclusi i giorni festivi.

6. L'ufficio comunale competente potrà prevedere periodi di chiusura temporanea del servizio di trasporto sociale, che saranno comunicati agli utenti di volta in volta.

7. I cittadini e i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare tempestivamente all'ufficio competente ogni variazione che si rendesse necessaria per eventuali imprevisti sopravvenuti.

8. I cittadini utenti e i loro familiari sono inoltre tenuti a fornire tutte le informazioni (luogo, orario, etc..) necessarie all'organizzazione tecnica del servizio, che saranno riservate agli atti d'ufficio e soggetti ai vincoli di segretezza a tutela dei cittadini, secondo quanto previsto dalle norme in materia di privacy di cui al vigente regolamento UE 679/2016.

## Articolo 6

### *Verifica requisiti di ammissione*

1. Il servizio competente, ai sensi di legge, dovrà procedere alla verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dai richiedenti e qualora appuri che sono venute a mancare le condizioni per le quali il servizio è stato concesso, lo stesso viene immediatamente revocato con motivato provvedimento del responsabile del servizio competente e, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà alle procedure di legge.

2. Il servizio competente è tenuto altresì a compiere i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi, da parte del richiedente, di risorse alternative. Garantisce inoltre l'informazione all'utente circa le condizioni e modalità di accesso al servizio ed esprime il parere circa la necessità della prestazione richiesta.

## Articolo 7

### *Compartecipazione economica al servizio*

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio sono tenuti a concorrere al costo mediante il pagamento di una quota di partecipazione. Le quote, di cui ai seguenti commi del presente articolo, nonché le riduzioni ed esenzioni, sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe a domanda individuale.

2. In sede di prima applicazione vengono applicate le seguenti tariffe:

DESTINAZIONE	TARIFFE BASE
ANDATA E RITORNO ALL'INTERNO DEI CONFINI COMUNALI	€ 4,00
ANDATA E RITORNO FINO A 30 km COMPLESSIVI	€ 8,00
ANDATA E RITORNO DA 30 km FINO A 70 km COMPLESSIVI	€ 18,00
ANDATA E RITORNO DA 70 km FINO A 90 km COMPLESSIVI	€ 22,00
ANDATA E RITORNO DA 70 km FINO A 130 km COMPLESSIVI	€ 30,00



ANDATA E RITORNO OLTRE 130 km COMPLESSIVI	€ 0,30 / km
---	-------------

3. Tali tariffe sono oggetto di adeguamento in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario) risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), secondo il seguente schema:

FASCIA ISEE Ordinario del nucleo familiare di appartenenza	TARIFFA
I – Fino ad € 5.900,00	0,5 x TARIFFA BASE
II – Da € 5.900,01 a € 7.900,00	0,8 x TARIFFA BASE
III – Oltre € 7.900,01	TARIFFA BASE

4. L'utente che desidera accedere al beneficio della applicazione della tariffa agevolata deve obbligatoriamente dichiarare il valore ISEE che, qualora non dichiarato, comporterà l'applicazione della tariffa piena in fascia III.

5. Per i servizi di tipo *continuativo*, che comportano la prenotazione di almeno 8 viaggi, sempre comprovati da adeguata documentazione a supporto, si applica la riduzione del 10% rispetto alle tariffe di cui al presente articolo.

6. Si accettano, in caso di servizi di tipo *continuativo*, domande di mutamento tariffario in corso d'anno per comprovata e sopraggiunta variazione della situazione economica dell'utenza rispetto alle fasce ISEE sopra richiamate. I mutamenti di tariffa in corso d'anno non hanno un effetto retroattivo e decorreranno a partire dal 1° del mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione all'Ufficio Protocollo, e verranno applicati per i mesi di validità dell'ISEE corrente presentato.

7. Le quote vengono calcolate tenendo conto dalla dichiarazione ISEE in corso di validità e dei chilometri percorsi ai fini dell'applicazione della tariffa conseguente.

8. Possono fruire di esenzioni o riduzioni del pagamento della tariffa i richiedenti che presentano particolari e comprovate situazioni di disagio socio-economico, per le quali sia attivato un adeguato progetto di intervento predisposto o validato dall'assistente sociale. La Giunta Comunale ha la facoltà di definire riduzioni e/o esenzioni per particolari categorie di utenti segnalate dal Servizio comunale competente.

9. Alla richiesta di attivazione del servizio è necessario allegare:

- attestazione riguardante l'appuntamento fissato da un centro ospedaliero/riabilitativo per la quale viene richiesto il servizio trasporti;
- certificazioni mediche attestanti la patologia o la temporanea riduzione delle capacità funzionali;
- dichiarazione ISEE ordinario, riferito al nucleo anagrafico di appartenenza, se il richiedente intende avvalersi delle tariffe agevolate.

10. Tenendo conto del valore risultante dall'attestazione ISEE e del numero di servizi richiesti, il contributo di compartecipazione al servizio è da corrispondere in via anticipata con versamento presso la tesoreria comunale.

11. In relazione a quanto previsto dalla normativa privacy, tutti i dati saranno trattati dal responsabile dell'area comunale competente in materia. Il richiedente esprime il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati riportati nella richiesta, entro i limiti e secondo le finalità previste dalla legge.

## **Articolo 8**

### ***Norme di comportamento***

1. Le persone addette al trasporto devono rispettare le disposizioni del presente regolamento e garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.
2. Il servizio può essere concesso ad utenti in grado di stare seduti, in posizione che ne garantisca la sicurezza durante il trasporto all'interno del veicolo nelle autovetture in dotazione al servizio, nel rispetto del Codice della Strada vigente.
3. Gli utenti ed i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare tempestivamente al competente ufficio e/o, in caso di affidamento a terzi, ai responsabili dei servizi esterni, ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.
4. Per il trasporto erogato a favore di utenti minorenni o adulti sottoposti a misure di protezione giuridica, nella domanda di accesso al servizio, dovrà essere indicato da parte di chi è titolare della rappresentanza legale, il nominativo e/o nominativi di persone di riferimento che siano autorizzati ad accogliere l'utente stesso al rientro a domicilio.

5. Solo nell'ipotesi in cui l'accompagnamento di un utente da parte di accompagnatori personali sia previsto come obbligatorio da apposita documentazione medica, l'accompagnatore non sarà sottoposto a compartecipazione.
6. Gli utenti o loro familiari che intendono sospendere temporaneamente la fruizione del servizio dovranno comunicarlo con almeno 24 ore di anticipo rispetto al giorno e orario di erogazione previsto.
7. In caso di mancato preavviso di sospensione si darà comunque luogo all'applicazione del regime tariffario previsto per l'utente in questione.
8. A seguito della terza mancata disdetta consecutiva del servizio di trasporto in tempo utile, l'utente decadrà d'ufficio dalla fruizione.

## **Articolo 9**

### ***Modalità di gestione del servizio ed assicurazione***

1. L'Amministrazione Comunale gestirà il suddetto servizio avvalendosi prioritariamente di organizzazioni di volontariato iscritte all'albo regionale e/o di altri soggetti del terzo settore (D. Lgs. 117/17), come anche dei singoli volontari civili iscritti nel registro del volontariato civico comunale.
2. I mezzi utilizzati per il servizio, il conducente ed i terzi trasportati sono assicurati a norma di legge.
3. Le eventuali contravvenzioni conseguenza di comportamenti contrari al Codice della Strada vanno addebitate direttamente al conducente.
4. Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dal gestore per gli automezzi di proprietà o in utilizzo a terzi per suddetta finalità.

## **Articolo 10**

### ***Sospensione del servizio***

1. Il servizio competente dispone, con provvedimento motivato, la sospensione del servizio di trasporto sociale nei seguenti casi:
  - reiterata inosservanza delle disposizioni stabilite nel presente regolamento;
  - reiterate morosità nel pagamento della quota di contribuzione da parte dell'utente;
  - sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.

2. Inoltre il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore, come la temporanea indisponibilità di mezzi, le condizioni di intransitabilità delle strade quando non offrono sufficienti garanzie di sicurezza e la mancanza di personale idoneo da adibire alla guida degli automezzi. Il servizio può essere sospeso anche in relazione alle mutate disponibilità economiche dell'Ente, od in relazione all'onerosità di taluni servizi per quanto concerne la distanza chilometrica e la frequenza continuativa richiesta.

## **Articolo 11**

### ***Disposizioni finali ed entrata in vigore***

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, s'intendono abrogate ogni altra norma regolamentare e/o provvedimenti comunali incompatibili con il presente atto nonché non espressamente indicati, in particolare si intendono abrogati i provvedimenti assunti con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2010 e Delibera di Giunta Municipale n. 63 del 23/05/2011.
2. Il presente Regolamento comunale entra in vigore dalla data di eseguibilità della delibera di approvazione.

**\*\*\*\*\***